

Un passo avanti verso il processo telematico: prima lettura della nuova disciplina delle notificazioni e delle comunicazioni dopo il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35*

Avv. Pietro Maria di Giovanni

1. la disciplina previgente delle notifiche a mezzo posta 2. la nuova disciplina delle notifiche a mezzo posta 3. le altre modifiche alla l. 20 novembre 1982 n. 890 e la notificazione mediante sistemi telematici 4. Le modifiche al codice di procedura civile in materia di notificazioni: l'intimazione ai testimoni 5. l'uso della posta elettronica certificata per l'intimazione ai testi 6. le modifiche al codice di procedura civile in materia di comunicazioni 7. l'introduzione nell'informatica negli avvisi delle esecuzioni immobiliari.

Il d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modifiche nella l. 14 maggio 2005 n. 80, noto come “*decreto sulla competitività*”, nell'anticipare l'uso delle tecnologie informatiche per eseguire comunicazioni di cancelleria e notificazioni ha compiuto un significativo passo verso l'attuazione del c. d. processo telematico.

L'intervento legislativo non si è, però, limitato alla sola introduzione dell'uso delle nuove tecnologie, ma ha anche sanato il vuoto normativo che si era formato per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8 comma 2 della l. 20 novembre 1982 n. 890 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 1998 n. 346.

Questa prima lettura delle innovazioni introdotte dalla nuova normativa partirà proprio dalle modifiche apportate alla notifica a mezzo del servizio postale anche perchè sono entrate subito in vigore.

1. la disciplina previgente delle notifiche a mezzo posta

L'intervento normativo in esame ha sanato la *vacatio legis* determinatasi dopo la citata sentenza della Consulta n. 346/1998 con la codifica – ed in parte l'innovazione – della prassi che si era determinata subito dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma.

Come è noto la norma, nella sua originaria formulazione, in caso di notifica a mezzo posta prevedeva, per l'ipotesi in cui la persona abilitata a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutasse di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero il destinatario fosse temporaneamente assente, il deposito del piego presso l'ufficio postale ed il rilascio di semplice biglietto di avviso di giacenza al destinatario.

La notifica si aveva per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito del plico nell'ufficio postale senza che il destinatario lo avesse ritirato ed il piego veniva rinviato al mittente con l'indicazione “*non ritirato*”.

La giurisprudenza aveva avuto modo di sottolineare come le modalità previste per il mancato recapito del plico nella notifica a mezzo posta potessero dare luogo a problemi di effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, impossibilitato a venire a conoscenza di quanto a lui indirizzato, decorsi i dieci giorni dal deposito del piego presso l'ufficio postale.

Soltanto la mancata osservanza della procedura prevista dalla norma poteva determinare la nullità della notifica¹ mentre la documentata impossibilità di venire a conoscenza del contenuto del piego

* Testo della relazione tenuta presso il Tribunale di Pescara in data 15 luglio 2005 dal titolo “*Comunicazioni e notificazioni*”, nel ciclo di seminari sulla riforma del processo civile organizzata dal Consiglio dell'Ordine e dal Tribunale di Pescara.

¹ Si segnala in ambito civile Cass. Civ. Sez. II, 14 agosto 1997 n. 7617 in *Giust. civ.* 1998, I, 1108, per la quale “*la*

per effetto del ristretto termine di giacenza, ha costituito soltanto peculiare ipotesi di rimessione in termini, laddove possibile².

La Corte costituzionale, interessata della vicenda, aveva, in un primo tempo, ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli art. 2, 16, 24 e 32 cost., degli art. 7 e 8 l. 20 novembre 1982 n. 890, laddove non prevedono, per l'eventualità di notifica a mezzo posta effettuata a persona temporaneamente assente, il deposito di una copia dell'atto presso un pubblico ufficio, dove il destinatario possa, in qualsiasi momento, ritirarlo, anche oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge, e non stabiliscono che dell'avvenuto deposito sia data notizia al destinatario dell'atto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in quanto la censura atteneva profili riservati alla scelta discrezionale del legislatore³.

Alcuni anni più tardi la Consulta è tornata sui suoi passi sul rilievo che *“se rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, un limite inderogabile di tale discrezionalità è rappresentato dal diritto di difesa del notificatario. Deve pertanto escludersi che la diversità di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle personalmente eseguite dall'ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime”*⁴.

Ha osservato, ancora, la Corte che *“la discrezionalità del legislatore incontra un limite nel fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non*

notificazione a mezzo del servizio della posta è radicalmente nulla qualora l'agente postale, non avendo potuto consegnare l'atto al destinatario per la sua temporanea assenza e per la mancanza di altra persona abilitata a riceverlo in sua vece ed avendo quindi proceduto al deposito del piego presso l'ufficio postale, ometta di menzionare nell'avviso di ricevimento tutte le eseguite formalità del deposito, del relativo avviso al destinatario, nonché dei motivi che lo hanno determinato”; negli stessi termini, cfr. Cass. 2 agosto 1990 n. 7712, *Giust. civ. Mass.* 1990; Cass. 15 gennaio 1996 n. 272, *ivi* 1996; **nel senso invece che si tratterebbe di giuridica inesistenza della notificazione** cfr. Cass. 10 gennaio 1983 n. 177, *ivi* 1983; Cass. 26 marzo 1994 n. 2956, *ivi* 1994; Cass. 16 settembre 1995 n. 9782, *ivi* 1995; Consiglio Stato, sez. V, 9 dicembre 1996, n. 1489, in *Cons. Stato* 1996, I, 1919.

In ambito penale si segnala Cass. pen. S. U. 8 aprile 1998 n. 15, imp. Marzaioli, in *Foro It.* 1998, II, 776, secondo la quale: *“la diversità dei procedimenti di notificazione, secondo che questa avvenga ad opera dell'ufficiale giudiziario personalmente ovvero mediante il ricorso al servizio postale, non comporta diversità di garanzie in ordine alla presunzione legale di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto del giudice o di altro soggetto processuale e, conseguentemente, diversità del regime di nullità di due differenti tipi di notificazione. Ne consegue che non sono sottratte al regime di nullità proprio delle notificazioni eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario attività particolari dell'ufficiale postale che, pur non in tutto coincidenti con quelle dell'ufficiale giudiziario, si inquadrano nell'ambito delle medesime finalità. (Nella specie, relativa a notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale, la notificazione è stata ritenuta nulla dalla S.C. sul rilievo dell'omessa indicazione, nell'avviso di ricevimento della raccomandata, dell'esecuzione delle formalità prescritte dall'art. 8 comma 2 della l. n. 890 del 1982, ed è stato, conseguentemente, ritenuto nullo anche l'ordine di carcerazione emesso sulla base della sentenza stessa)”*.

² *“Consente l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (art. 650 c.p.c.) per caso fortuito - ipotesi alternativa all'irregolarità della notifica - un impedimento oggettivo della tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio, causa non voluta (nel senso di non esser collegata a dolo o colpa) dall'intimato, né da questi preveduto. (Nella specie la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato il caso fortuito nella conoscenza del decreto soltanto attraverso il precetto, perché la notifica, a mezzo del servizio postale, dell'ingiunzione, ottenuta nella prima metà di luglio, era avvenuta alla vigilia di ferragosto e l'intimato, rientrato dall'estero per ferie ai primi di settembre, non aveva potuto ritirare dalla posta il plico, restituito per compiuta giacenza, nè altrimenti risalire al notificante)”* (Cass. Civ. Sez. II, 26 maggio 1998 n. 5220, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 1135).

³ Osservava la Corte che *“il giudice "a quo" sollecita, in sostanza, l'apprestamento di una nuova disciplina della notifica a mezzo posta, con riferimento all'ipotesi della temporanea assenza del destinatario, suggerendo alcuni correttivi finalizzati ad assicurare una miglior garanzia di effettiva conoscenza da parte del destinatario. Tuttavia, quelli indicati sono, con tutta evidenza, solo alcuni dei possibili correttivi in senso garantista della disciplina denunciata, la cui concreta adozione resta riservata alle scelte discrezionali del legislatore”* (Corte costituzionale 7 aprile 1988 n. 429, in *Giur. cost.* 1988, I, fasc. 4; cfr. anche Corte costituzionale 16 marzo 1990 n. 138, in *Giur. Cost.* 1990, 758).

⁴ Cfr. Corte costituzionale 23 settembre 1998 n. 346, in *Giur. it.* 1999, 1568

potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell'atto notificatogli... Anche in tal caso, non si tratta dunque di sostituirsi al legislatore nell'individuare uno dei possibili correttivi alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta, bensì di rimuovere una previsione (quella di restituzione del piego al mittente dopo il decorso di un termine del tutto inidoneo, per la sua brevità, a garantire l'effettiva possibilità di conoscenza) lesiva del diritto di difesa del destinatario della notificazione, non presente nella parallela disciplina codicistica delle notificazioni a mezzo di ufficiale giudiziario e non connaturata, quanto meno nella sua dimensione temporale, alla specificità del mezzo postale”.

Nel dichiarare, quindi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 l. 890/92 nella parte in cui “non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento” nonché nella parte in cui “prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale”, la Corte ha evidenziato che “il legislatore, nella sua discrezionalità, sarà quindi libero di adeguare la disciplina delle notificazioni a mezzo posta (per il caso di assenza del destinatario) a quella dettata dall'art. 140 del codice di procedura civile (che non prevede affatto la restituzione dell'atto al mittente) ovvero di stabilire regole diverse: il limite della discrezionalità sarà rappresentato esclusivamente dal diritto di difesa del destinatario, in relazione al quale deve ritenersi illegittima qualsiasi disciplina che, prevedendo la restituzione del piego al mittente dopo un termine di deposito eccessivamente breve, pregiudichi la concreta possibilità di conoscenza del contenuto dell'atto da parte del destinatario medesimo”.

Nel silenzio del legislatore le Poste Italiane hanno parzialmente recepito i suggerimenti della Corte costituzionale utilizzando, nella notificazione a mezzo posta e per il caso di rifiuto e/o assenza del destinatario, modalità simili a quelle previste dall'art. 140 cpc in caso in cui il destinatario rifiuti la consegna dell'atto ovvero sia assente: l'agente postale, in tal caso, dà notizia al destinatario dell'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale, mediante avviso spedito con lettera raccomandata; il termine di giacenza del plico presso l'ufficio postale è stato elevato a novanta giorni.

La citata sentenza della Corte costituzionale ha avuto il prevedibile effetto dirompente e, in particolare, l'elaborazione giurisprudenziale si è soffermata sull'identificazione delle situazioni giuridiche sulle quali la sentenza potesse ancora spiegare i suoi effetti precisando che la decisione ha effetto nei giudizi in corso in relazione alle notifiche effettuate prima della pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo trovare applicazione per tutti quei rapporti non ancora definiti con la formazione del giudicato⁵.

La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che avendo le sentenze di accoglimento della Consulta effetto retroattivo, l'unico limite alla retroattività è rappresentato dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito; pertanto qualora la dichiarazione di illegittimità costituzionale interessi una norma processuale, il rapporto processuale non può ritenersi esaurito fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono "sub iudice", con la conseguenza che la valutazione della ritualità dell'atto dev'essere compiuta con riferimento alla modificazione della norma conseguita alla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto⁶.

In caso di pronuncia di incostituzionalità neppure trova applicazione la regola del "*tempus regit actum*" riguardante la successione delle leggi nel tempo in quanto la declaratoria di incostituzionalità non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell'invalidità della legge,

⁵ Cfr. in ambito penale Cass. pen. S. U. 27 febbraio 2002, n. 17179, imp. Conti, in *Arch. nuova proc. Pen.* 2002, 562.

⁶ Cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 9 gennaio 2004 n. 113 in *D&G - Dir. e Giust.* 2004, f. 7, 113. L'orientamento testé esaminato ha avuto origine con la sentenza 5 aprile 2001 n. 5039, in *Giust. civ. Mass.* 2001, 707; **conformi** Cass. Civ., sez. lav., 18 febbraio 2003, n. 2406 in *Diritto & Giustizia* 2003; Cass. Civ., sez. I, 18 giugno 2002, n. 8761, in *Giust. civ. Mass.* 2002, 1035; Cass. Civ., sez. I, 23 novembre 2001, n. 14859, in *Giust. civ. Mass.* 2001, 2002.

che ne comporta l'efficacia retroattiva, investendo anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i soli limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato degli art. 136 cost. e 30 l. n. 87 del 1953 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici, nonché il formarsi del giudicato ovvero delle preclusioni nell'ambito del processo⁷.

Gli altri precedenti che si rinvengono sono conformi all'orientamento citato con alcuni distinguo tra i quali è utile ricordare le pronunce secondo le quali a seguito della declaratoria di incostituzionalità il giudice non può più applicare la norma dichiarata incostituzionale, anche se la controversia non attenga specificamente ai profili presi in esame in sede di dichiarazione di incostituzionalità⁸.

Si distingue, inoltre, per diversi profili altra pronuncia che ha precisato l'applicabilità della disciplina dettata per la notifica a mezzo del servizio postale anche alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate dall'ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari, soltanto previa verifica di compatibilità: ne consegue che la raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia del compimento delle operazioni previste dall'art. 140 c.p.c. non è soggetta alla disciplina dell'art. 8 l. 890/1982 in quanto nella notificazione a mezzo del servizio postale il piego che viene depositato presso l'ufficio postale e vi resta in giacenza contiene l'atto da notificare, mentre, la raccomandata inviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non contiene l'atto da notificare ma solo l'avviso che lo stesso è depositato presso la casa comunale⁹.

Altra questione ugualmente dibattuta dalla giurisprudenza è stata quella relativa all'individuazione del momento in cui si deve ritenere perfezionata la notifica: infatti la complessa procedura che oggi si deve seguire nell'ipotesi di notifica a mezzo posta in cui il destinatario rifiuta l'atto ovvero sia assente, pone il problema della determinazione del momento in cui la notifica si perfeziona sia per il richiedente che per colui che la notifica riceve.

La Suprema Corte ha avuto modo di precisare, con riguardo alla notifica eseguita a mezzo del servizio postale, che in caso di rifiuto di ricevimento da parte delle persone abilitate, ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle stesse, oppure di temporanea assenza del destinatario, il momento in cui la notifica si perfeziona nei riguardi del notificante si distingue da quello nei confronti del destinatario e va individuato nel momento in cui si completa l'attività incombenza sul notificante – momento che coincide con il deposito nell'ufficio postale del piego non consegnato – senza che possa attribuirsi rilevanza alla data di ritiro del piego da parte del destinatario, in quanto la giacenza del piego presso l'ufficio postale è preordinata soltanto a mantenere indenne il destinatario dell'atto dai riflessi sfavorevoli dell'attività del notificante¹⁰.

E' successivamente intervenuta la Corte costituzionale la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del “combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 comma 3 l. 20 novembre

⁷ Cfr. Cass. Civ., sez. I, 23 settembre 2002, n. 13839, in *Giust. civ. Mass. 2002, 1702*; **conformi** Cass. Civ., sez. I, 14 novembre 2003, n. 17184, in *Giust. civ. Mass. 2004, f. 4*; Cass. Civ., sez. I, 7 maggio 2003, n. 6926 in *Foro amm. CDS 2003, 1529*.

⁸ Cfr. Cass. Civ., sez. I, 21 novembre 2001, n. 14632, in *Giust. civ. Mass. 2001, 1972*; Cass. Civ., sez. I, 25 luglio 2001, n. 10115, in *Giust. civ. Mass. 2001, 1459*; Cass. Civ., sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1728, in *Giur. it. 2002, 289*; Cass. Civ., sez. I, 7 giugno 2000, n. 7704, in *Giur. it. 2001, 466*; **contra**: Cass. Civ., sez. III, 3 maggio 1999, n. 4383, in *Giur. it. 2001, 466* per la quale “la sentenza n. 346 del 1998 cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma 2 l. 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui non prevede che in caso di rifiuto di ricevere il piego da parte delle persone abilitate alla ricezione ne sia data notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento, non estende i suoi effetti sui gradi di giudizio già definiti, specie quando la questione diversamente disciplinata dalla declaratoria di legittimità non abbia formato oggetto di specifica doglianza nell'atto di impugnazione, ma soltanto in sede di memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. del ricorso per cassazione”.

⁹ Cfr. Cass. Civ., sez. lav., 8 gennaio 2002, n. 131, in *Giust. civ. 2002, I, 1009*, la quale ha anche evidenziato che “deve peraltro escludersi che l'art. 140 cit., siccome interpretato, si ponga in contrasto con gli art. 3 e 24 cost., atteso che le modalità di notificazione previste nel suddetto articolo sono idonee a porre l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario e che l'eventuale diversità di disciplina con altri tipi di notificazione trova obiettiva giustificazione nella diversità dei relativi presupposti”.

¹⁰ Cfr. Cass. Civ., sez. II, 27 agosto 2002, n. 12544, in *Giust. civ. Mass. 2002, 1584*; Cass. Civ., sez. I, 15 gennaio 2002, n. 382, in *Giust. civ. Mass. 2002, 352*.

1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario". La Consulta ha ritenuto irragionevole che una decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività imputabile non al notificante, ma all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, precisando, quindi, che l'unico momento rilevante, per quel che riguarda gli effetti della notifica per il notificante è il compimento delle attività su di lui incombenti che devono limitarsi alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario; per il destinatario, invece, rimane fermo il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo¹¹.

Il momento in cui la notifica si perfeziona, dunque, non coincide con l'esperimento delle formalità previste dalla legge in quanto tale attività è da ritenersi estranea al notificante¹².

Per il destinatario, invece, la produzione degli effetti che alla notificazione sono ricondotti è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio nei suoi confronti e adempimenti e/o conseguenze dipendenti dalla notificazione devono conteggiarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti con il completamento dell'*iter* procedurale finora esaminato.

2. la nuova disciplina delle notifiche a mezzo posta

Per effetto dell'art. 2 comma 4 del d.l. 35/2005 sono stati modificati i commi II e III dell'art. 8 della l. 20.11.1982 n. 890.

Si può ritenere che la modifica sia stata integralmente ispirata dalla censura di costituzionalità di cui si è detto nel paragrafo precedente in quanto la norma ha recepito, quasi supinamente, i suggerimenti della Corte regolatrice e li ha integrati con alcune disposizioni nuove rispetto all'elaborazione giurisprudenziale *supra* esaminata ma che, comunque, sono ispirate dal voler favorire nel modo più ampio la possibile conoscenza della notifica da parte del destinatario anche mediante l'indicazione di elementi idonei per conoscerne l'oggetto o per risalire al soggetto che l'ha richiesta.

Il comma II dell'art. 8 l. 890/82, così come risultante dalla modifica legislativa, infatti, oltre a prevedere l'obbligo per l'agente postale di depositare il plico inesitato per rifiuto o per assenza del destinatario presso l'ufficio, dispone che l'agente postale dia notizia del deposito al destinatario mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Detto avviso in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.

Rispetto alla precedente disciplina la nuova previsione dispone che l'avviso non venga solo recapitato al pari di una raccomandata ordinaria, ma affisso sulla porta di ingresso del destinatario, così come l'art. 140 cpc prevede che l'ufficiale giudiziario, in caso di assenza del destinatario, affigga sulla porta di ingresso l'avviso dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.

Il contenuto dell'avviso è finalizzato a fornire quante più informazioni possibili al destinatario perché questi possa individuare l'atto e, precisamente: *“l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che,*

¹¹ Cfr. Corte costituzionale, 26 novembre 2002, n. 477 in *Giur. cost.* 2002, f. 6.

¹² Cfr. Cass. Civ., sez. III, 10 novembre 2004, n. 21409, in *Giust. civ. Mass.* 2004, f. 11.

decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente”.

Appare subito evidente la similitudine con il contenuto dell'art. 48 disp. att. cpc che, ugualmente, prevede che l'avviso lasciato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 cpc, debba contenere i dati necessari per identificare la persona che ha chiesto la notificazione ed il destinatario, la natura dell'atto notificato, l'indicazione del giudice interessato dal provvedimento notificato con la data o il termine di comparizione.

Mentre, però, nel rilasciare il suo avviso, l'ufficiale giudiziario è già a conoscenza dei dati necessari per la sua compilazione in quanto può leggere il contenuto dell'atto da notificare, l'agente postale, che generalmente consegna il plico in busta chiusa, non può avere conoscenza degli elementi necessari per la compilazione dell'avviso.

In sede di attuazione si dovrà, quindi, prevedere che il soggetto che richiede la notifica a mezzo posta indichi sul piego postale tutti gli elementi previsti dalla norma¹³.

La semplice annotazione di tali dati sul piego postale potrebbe comportare violazione della normativa prevista a tutela della privacy in quanto tale annotazione, senza alcuna protezione, consentirebbe a chiunque di venirne a conoscenza.

Per preservare le esigenze della privacy sarà, quindi, opportuno predisporre una busta, che viaggerà unitamente al plico contenente l'atto da notificare, che sarà aperta dal solo agente notificatore il quale utilizzerà i dati ivi indicati per la compilazione dell'avviso.

L'ufficiale giudiziario sarà, quindi, onerato di fornire all'ufficio postale o all'agente postale i dati necessari per la compilazione dell'avviso con inevitabile aggravio di lavoro che spesso sarà rovesciato sull'avvocato, così come oggi avviene, ad esempio, per la compilazione delle buste e delle cartoline di ricevimento.

L'intervento legislativo disciplina, anche, il momento in cui la notifica si perfeziona, precisando all'art. 8 comma IV che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso di cui si è *supra* detto, previsto dall'art. 8 comma II, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, mentre il destinatario ha a disposizione un termine assai ampio, cioè sei mesi, per ritirare il piego a lui spedito contenente l'atto da notificare. Decorso tale termine il piego verrà restituito in raccomandazione al mittente e l'ufficiale postale dovrà annotare la data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, oltre ad apporre la dicitura "*non ritirato entro il termine di centottanta giorni*", della propria sottoscrizione e della data di restituzione – cfr. art. 8 comma III -.

E' evidente che il momento in cui la notifica si perfeziona, così come individuato dalla nuova normativa, assume rilevanza per il solo destinatario della notifica mentre per il soggetto che la richiede la notifica si perfeziona, per effetto della ricordata sentenza della Consulta n. 477/2002¹⁴, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Poiché la norma prevede che i costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell'articolo 8 della norma in esame "*sono posti a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti*" è auspicabile che tra le informazioni che l'ufficiale giudiziario comunica per la compilazione dell'avviso vi sia anche la specificazione del regime di esenzione, per evitare che il mittente venga costretto, così come accade oggi, a sostenere indistintamente i costi degli adempimenti connessi alla notifica, anche se l'atto notificato goda del regime di esenzione.

¹³ Nel nostro sistema normativo c'è già un precedente: l'art. 3 comma II l. 21 gennaio 1994 n. 53 (rubricata "*Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati*"), prevede nell'ipotesi di notifica effettuata dal difensore autorizzato dal Consiglio dell'Ordine alle notifiche a mezzo posta, che l'avviso di ricevimento debba indicare, nel caso di notifica eseguita nel corso di un procedimento, oltre all'indicazione del mittente anche l'ufficio giudiziario e la sezione - ove esistente - presso la quale il procedimento si svolge.

¹⁴ Cfr. Corte costituzionale, 26 novembre 2002, n. 477, *cit.*

3. le altre modifiche alla l. 20 novembre 1982 n. 890 e la notificazione mediante sistemi telematici

La normativa in esame interviene a modificare anche gli artt. 3 e 4 della l. 890/1982.

L'art. 3 comma secondo nel testo novellato, prevede la possibilità per l'ufficiale giudiziario di avvalersi per la notificazione di sistemi telematici e dispone che, in tal caso, la sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario venga sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del suo nominativo.

La soluzione adottata, già utilizzata da tempo in campo amministrativo e finanziario, mal si coordina con il complesso di norme che disciplina le comunicazioni e notificazioni nell'ambito del c.d. processo telematico.

Invero non è la prima volta che nel nostro ordinamento viene prevista la possibilità di trasmettere in via telematica un documento informatico: già l'art. 12 DPR 10 novembre 1997 n. 513¹⁵ disponeva l'equivalenza alla notifica a mezzo posta – nei casi consentiti dalla legge - della trasmissione del documento informatico purché la stessa avvenga con modalità che assicurino l'avvenuta consegna¹⁶. Successivamente l'art. 2 del DPR 12 febbraio 2001 n. 123¹⁷ ha ammesso la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo civile per via telematica.

La notificazione - ed anche la trasmissione e la comunicazione – di atti del processo civile viene eseguita per via telematica al difensore attraverso il sistema informatico civile¹⁸ ovvero all'indirizzo elettronico da questi dichiarato al Consiglio dell'Ordine e dal Consiglio reso disponibile nel sistema informatico civile.

Per tutti gli altri soggetti destinatari della notificazione telematica, la stessa potrà essere eseguita all'indirizzo elettronico dichiarato al certificatore della firma digitale al momento di attivazione della richiesta di attivazione della procedura informatica di certificazione della firma digitale ove reso disponibile dal certificato – cfr. art. 7 comma II DPR 123/2001 -.

Chi richiede la notifica trasmette per via telematica¹⁹ l'atto all'ufficiale giudiziario che procede alla modifica con modalità telematica ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, trae dall'atto ricevuto come documento informatico una copia su supporto cartaceo, ne attesta la conformità all'originale e provvede a notificare la copia stessa unitamente al duplicato del documento informatico contenuto su supporto ottico non riscrivibile, nei modi di cui all'art. 138 cpc; avvenuta la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce, sempre per via telematica, attraverso il sistema informatico

¹⁵ Dopo l'abrogazione dell'intero DPR 513/1997 da parte dell'art. 77, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, identica previsione è contenuta oggi all'art. 14 DPR 445/2000.

¹⁶ Per una migliore comprensione si riporta il testo della norma oggi vigente: “*il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8 comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge*” (art. 14 DPR 445/2000).

¹⁷ Rubricato “*Regolamento recante disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti*”.

¹⁸ Il sistema informatico civile, altrimenti definito SICI, ai sensi dell'art. 3 del DPR 123/2001, *cit.*, è il sistema che presenta modalità che assicurano l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento, del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto, nonché l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto e l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario. Al sistema informatico civile accedono, ai sensi dell'art. 3 DPR 123/2001 i difensori delle parti o gli ufficiali giudiziari per le attività espressamente previste dalla normativa.

¹⁹ Se a richiedere la notifica è un ufficio giudiziario, la richiesta viene veicolata attraverso la RUG mentre le richieste dei difensori sono inoltrate all'UNEP attraverso il punto di accesso del mittente e del gestore centrale (cfr. art. 45 comma 3 d. m. 14 ottobre 2004, pubblicato sulla G. U. n. 272 del 19 novembre 2004, supplemento ordinario n. 167)

dell'UNEP l'atto notificato munito della relazione di notificazione attestata dalla sua firma digitale²⁰. La nuova disciplina introdotta al comma II dell'art. 3 l. 890/1982, quindi, prevedendo l'apposizione della firma a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario che procede alla notifica, trova applicazione soltanto per l'ipotesi in cui ricevuto l'atto in via telematica l'ufficiale giudiziario non possa a sua volta notificarlo in via telematica ma debba trarne una copia su supporto cartaceo ed attestarne la conformità all'originale: la firma di tale attestazione sarà, quindi, sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dell'ufficiale giudiziario.

Certamente la norma interviene a colmare una lacuna nel sistema del processo telematico, ma sarebbe stato più opportuno inserirla nell'ambito della disciplina del processo per non dare adito a possibili incomprensioni o, peggio, lacune o sovrapposizioni nella disciplina generale del processo telematico.

Inoltre la scelta di modificare la l. 890/1982, invece che integrare organicamente la disciplina della notificazione prevista nel processo telematico, lascerebbe supporre che la norma trovi applicazione per le sole notifiche eseguite a mezzo del servizio postale²¹.

A ciò si aggiunga che la modifica normativa in commento non rappresenta un elemento di novità nel nostro ordinamento: l'art. 3 della l. 12 febbraio 1993 n. 39 nel prevedere che gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni vengano di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati, già dispone che ove sia necessaria per le operazioni di immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione dell'atto l'apposizione di firma autografa, *“la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”*.

Il quadro normativo della notificazione per via telematica è completato dalle disposizioni del d. m. 14 ottobre 2004 rubricato *“Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile”*, le quali stabiliscono le modalità di trasmissione dei documenti informatici che sono veicolati mediante inoltro del documento dal gestore locale²² al gestore centrale che lo invia alla casella di posta elettronica certificata per il processo telematico – in acronimo CPECPT - del destinatario²³. La ricezione dei messaggi e la loro disponibilità sono garantiti per trenta giorni

²⁰ Cfr. art. 6 commi III e IV dPR 123/2001.

²¹ Si pensi agli effetti che un'interpretazione restrittiva dell'art. 10 della l. 890/1982 potrebbe determinare con la conseguente impossibilità di applicare la disposizione alle notifiche non eseguite a mezzo del servizio postale così come in passato si è già verificato con riferimento alla disciplina della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc, siccome meglio *supra* illustrato sub I, con riferimento alla pronuncia della Suprema Corte 8 gennaio 2002 n. 131, *cit.*

²² Le regole tecniche individuano una serie di soggetti attorno ai quali ruota tutto il meccanismo del processo telematico: il sistema informatico civile (SICI) si fonda sulla figura del *“gestore centrale”* cioè una struttura tecnico-organizzativa che, nell'ambito del dominio giustizia, fornisce i servizi di accesso al SICI ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici processuali fra il SICI ed i soggetti abilitati. Al *gestore centrale* si affiancano i *“gestori locali”*, cioè sistemi informatici che forniscono i servizi di accesso al singolo ufficio giudiziario o all'ufficio notifiche esecuzioni e protesti (UNEP), ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici processuali fra il gestore centrale ed il singolo ufficio giudiziario o UNEP.

Ciascuno operatore abilitato accede al SICI mediante un *“punto di accesso”* cioè una struttura tecnico-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al SICI (difensori delle parti private, avvocati iscritti negli elenchi speciali, esperti ed ausiliari del giudice, avvocati e procuratori dello Stato ed altri dipendenti dei amministratori statali) i servizi di connessione al gestore centrale e di trasmissione telematica dei documenti informatici relativi al processo, nonché la casella di posta elettronica certificata.

²³ Stante l'estremo tecnicismo della materia si ritiene opportuno, per una migliore comprensione, riportare per intero il testo dell'art. 45 d. m. 14 ottobre 2004 rubricato *“comunicazioni e notificazioni”*: *“1. La comunicazione per via telematica di documenti informatici dall'ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno avviene mediante inoltro del documento dal gestore locale al gestore centrale, che lo invia alla CPECPT del destinatario.*

2. La notificazione telematica di documenti informatici tra difensori avviene, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 21 gennaio 1994 n. 53, mediante inoltro del documento dal punto di accesso del mittente alla CPECPT del destinatario. A tale scopo il punto di accesso trasmette il messaggio con il documento da notificare al gestore centrale che, a sua volta, inoltra il messaggio ricevuto al punto di accesso di destinazione.

decorsi i quali il messaggio viene archiviato e sostituito da un avviso, conservato per non meno di cinque anni, contenente i dati identificativi del messaggio, l'indicazione del mittente, la data e l'orario della spedizione.

Attraverso il servizio di posta elettronica certificata viene restituita al mittente una ricevuta di avvenuta consegna con relativa attestazione temporale.

Particolari disposizioni sono dettate per la notifica eseguita dai difensori: l'art. 45 comma 2 d. m. 14 ottobre 2004 dispone che la notificazione telematica di documenti informatici tra difensori avviene, qualora sussistano i presupposti della l. 21 gennaio 1994 n. 53²⁴ mediante l'inoltro del documento dal punto di accesso del mittente alla CEPCPT del destinatario, attraverso il gestore centrale il quale ricevuto dal mittente il messaggio da notificare, vi associa una prima attestazione temporale che viene inviata alla CPECPT del mittente nonché, unitamente al messaggio, alla CPECPT del destinatario.

La CEPCPT del destinatario, ricevuto il messaggio, invia la ricevuta di consegna al gestore centrale il quale vi associa una seconda certificazione temporale e rimanda il tutto al mittente.

Ben si coordina, infine, con la disciplina fin qui esaminata, l'ultima modifica apportata alla l. 890/1982 e, segnatamente, all'art. 4, secondo comma, laddove viene previsto che l'avviso di ricevimento possa essere trasmesso per telegrafo od anche "in via telematica" – ed è questa la novità -.

La previsione, infatti, completa il sistema di notificazione per via telematica, nell'ipotesi in cui la stessa si perfezioni a mezzo posta: v'è da notare, comunque, che la trasmissione dell'avviso di ricevimento per via telematica non è la norma ma l'eccezione e dev'essere espressamente richiesta con contestuale anticipazione delle spese per detto invio.

Anche in tal caso appare discutibile la collocazione della norma in quanto sarebbe stata preferibile una disciplina organica in unica sede della notificazione telematica prevedendo anche le ipotesi in cui la stessa venga a perfezionarsi per il tramite del servizio postale.

4. Le modifiche al codice di procedura civile in materia di notificazioni: l'intimazione ai testimoni

3. Le richieste di un'attività di notifica telematica da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate, mediante la RUG, al sistema informatico dell'UNEP. Le richieste dei difensori sono inoltrate all'UNEP per il tramite del punto di accesso del mittente e del gestore centrale, nel rispetto dei requisiti dei documenti informatici provenienti dall'esterno. La notificazione di documenti informatici da parte dell'UNEP rispetta i requisiti richiesti per la comunicazione da ufficio giudiziario verso soggetti abilitati esterni.

4. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notifica, trasmette per via telematica, a chi ha richiesto il servizio, il documento informatico con la relata di notifica, costituita dalla ricevuta elettronica, sottoscritta dall'ufficiale giudiziario con firma digitale.

5. Nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001 n. 123, l'ufficiale giudiziario provvede a notificare il duplicato del documento informatico, su supporto ottico non riscrivibile.

6. La consegna del documento informatico alla CPECPT del soggetto abilitato esterno è assicurata dai punti di accesso mediante l'invio al mittente di una ricevuta breve di avvenuta consegna.

7. Il gestore centrale, nella trasmissione di documenti informatici dall'ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno, associa automaticamente ad ogni ricevuta breve di avvenuta consegna una attestazione temporale contenente data, ora e minuti della ricezione che inoltra al gestore locale per l'inserimento nel fascicolo informatico.

8. Nelle notifiche tra difensori, il gestore centrale, ricevuto dal mittente il messaggio da notificare, associa automaticamente ad esso una prima attestazione temporale, che viene spedita alla CPECPT del mittente e, unitamente al messaggio, alla CPECPT del destinatario. La CPECPT del destinatario, ricevuto il messaggio, invia al gestore centrale la ricevuta breve di avvenuta consegna; il gestore centrale associa a quest'ultima una seconda attestazione temporale, che viene spedita alla CPECPT del destinatario e, unitamente alla ricevuta breve di avvenuta consegna, alla CPECPT del mittente”.

²⁴ I presupposti dettati dalla normativa sono la preventiva iscrizione dell'avvocato, che intende avvalersi della facoltà di eseguire in proprio le notifiche, in apposito albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza nonché l'istituzione di un registro cronologico, vidimato sempre dal Consiglio dell'Ordine, sul quale annotare le notifiche.

La possibilità per l'avvocato di eseguire notificazioni in forma telematica è prevista, così come abbiamo visto, dall'art. 45 d.m. 10 ottobre 2004, comma secondo, ove sussistano i presupposti di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 53.

La novella in esame ha previsto, però, per la sola ipotesi della intimazione ai testimoni, la possibilità per il difensore di provvedere all'intimazione del teste ammesso su richiesta delle parti private “*mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi*”²⁵.

La modifica legislativa in esame ha effetto a far data dal 15 novembre 2005 per effetto della proroga dell'entrata in vigore delle nuove modifiche al codice di procedura civile, disposta dall'art. 8 del d. l. 30 giugno 2005 n. 115 e, sempre per effetto della predetta norma, non troverà applicazione ai giudizi civili pendenti alla data del 15 novembre 2005.

L'avvocato, quindi, anche se non abilitato ai sensi della l. 53/1994, ha la facoltà di provvedere personalmente all'intimazione dei testi nel giudizio civile, purché si tratti di teste “*ammesso su richiesta delle parti private*”. Un'interpretazione letterale e restrittiva della nuova norma impedirebbe, quindi, la citazione del teste *de relato* chiamato *iussu iudicis* ai sensi dell'art. 257 comma I cpc: in tal caso il difensore della parte più diligente cui il giudice generalmente in tale ipotesi affida la citazione del teste non potrà avvalersi della facoltà di provvedere alla notifica in proprio e dovrà richiedere la notifica per il tramite dell'ufficiale giudiziario.

La norma prevede tre modalità attraverso le quali procedere all'intimazione del teste.

La prima modalità è rappresentata dalla comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, già prevista per l'intimazione ai testi nel rito penale dall'art. 56 del d. lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

Parimenti pressoché identiche a quelle previste nel sistema penale sono le modalità dettate per portare il giudice a conoscenza dell'avvenuta intimazione: la norma, invero, prevede che il difensore che si è avvalso della lettera raccomandata quale mezzo di intimazione al teste, ne deposita copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, unitamente all'avviso di ricevimento²⁶.

Nel silenzio della norma si deve ritenere che la nuova modalità di notifica sia soggetta a tutte le disposizioni previste per l'intimazione a mezzo ufficiale giudiziario ed, in particolare agli artt. 103 e 104 disp. att. cpc che disciplinano, rispettivamente, il termine per l'intimazione e la decadenza dalla prova in caso di mancata intimazione senza giusto motivo, con conseguente applicazione delle regole dettate in materia dall'elaborazione giurisprudenziale.

Un recente pronunciamento della Suprema Corte offre il destro per approfondire un peculiare aspetto della notificazione a mezzo lettera raccomandata: mutando la propria consolidata giurisprudenza la Corte di legittimità ha, infatti, affermato che “*la sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa*”²⁷ con la conseguenza che la spedizione dell'intimazione al teste in busta raccomandata potrebbe dare adito a contestazioni circa l'effettivo contenuto della busta.

Una soluzione radicale del problema potrebbe essere quella di non utilizzare la busta per la spedizione della raccomandata ma spedire direttamente il piego raccomandato senza busta: ciò però comporta un aggravio per il professionista in termini di costi e di dispendio di tempo, senza considerare l'idiosincrasia dell'ente poste per i plichi non imbustati.

Il problema si potrebbe aggirare attraverso l'attestazione di conformità che il difensore deve fare ai

²⁵ Cfr. art. 250 comma III cpc nel testo modificato dall'art. 2, comma 3 lett. d) d. l. 14 marzo 2005 n. 35.

²⁶ Nel sistema penale il difensore è, altresì, tenuto a specificare se l'atto è stato spedito in busta chiusa o in piego, specificazione che non è, invece, richiesta nell'ambito civile.

²⁷ Cfr. Cass. Civ., sez. III, 12 maggio 2005 n. 10021 edita su www.altalex.it. E' di tutta evidenza la portata innovativa della decisione considerato che, in precedenza, l'orientamento della Suprema Corte poteva ritenersi consolidato nel ritenere presunta l'identità fra contenuto affermato dal mittente e quello giunto al destinatario, salvo che il destinatario non fornisca la prova di aver ricevuto altro (Cass. Civ. sez. lav. 18 agosto 2003 n. 12078 in *Giust. civ. Mass. 2003, f. 7-8*; Cass. Civ., sez. III, 9 settembre 1996 n. 8180 in *Giur. it. 1997, I, 1, 1244*).

sensi del comma III del novellato art. 250 cpc: occorre però considerare che la norma prevede che il difensore debba certificare soltanto la conformità all'originale dell'intimazione al teste depositata nella cancelleria del giudice e, quindi, ciò potrebbe non essere sufficiente per dimostrare che l'atto sia stato effettivamente spedito e che il destinatario non abbia ricevuto una busta vuota.

Sarà, quindi, opportuno nella dichiarazione di conformità che il difensore redige, aggiungere che l'atto depositato nella cancelleria del giudice è conforme a quello spedito al teste²⁸.

Al pari della normativa vigente nell'ambito penale, qualora ci si avvalga della spedizione del plico senza busta, sarebbe opportuno specificare nell'attestazione di conformità, se l'atto è stato inviato con o senza busta.

La nuova normativa dispone soltanto che il deposito della copia certificata conforme dell'atto intimato venga eseguito presso la cancelleria del giudice: nulla viene detto circa i tempi di detto deposito e cioè se lo stesso debba eseguirsi prima dell'udienza in cui il teste è stato intimato ovvero anche in detta udienza.

Non soccorre per la risoluzione del problema alcun precedente formatosi in ambito penalistico, considerato che la novella dell'art. 250 cpc ha introdotto un sistema già vigente nel sistema penale che, però, non sembra essere mai stato sottoposto allo specifico vaglio della giurisprudenza di legittimità.

Si deve, pertanto, ritenere che non possa implicare decadenza, in difetto della specifica sanzione comminata dalla norma, il mancato deposito della copia conforme dell'intimazione a teste nella cancelleria del giudice in data antecedente l'udienza atteso che nel costante insegnamento della giurisprudenza la prova dell'intimazione al teste può essere fornita anche successivamente all'udienza in cui il teste è stato chiamato, purché la notifica dell'intimazione sia antecedente a detta udienza.

5. l'uso della posta elettronica certificata per l'intimazione ai testi

Le altre modalità attraverso le quali il teste può essere intimato sono il telefax e la posta elettronica *“nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi”*.

Occorre, preliminarmente, individuare la disciplina applicabile alla trasmissione dei documenti informatici: le norme fin qui esaminate in materia di posta elettronica certificata, infatti, trovano applicazione soltanto per il processo civile telematico così come prescritto dall'art. 1 del d. m. 14 ottobre 2004.

Le intimazioni ai testi, però, non sono indirizzate a soggetti abilitati, cioè a soggetti che possono utilizzare i servizi di consultazione di informazione e trasmissione di documenti informatici relativi al processo²⁹, ma a soggetti terzi che generalmente nulla hanno a che fare con il processo.

Di conseguenza la normativa anche regolamentare cui fare riferimento non può essere quella fin qui esaminata che sovrintende il processo civile telematico ma deve individuarsi altrove.

Districarsi nella normativa di riferimento non è agevole anche perché il settore nell'ultimo semestre è stato interessato da provvedimenti normativi fondamentali che, con scelta legislativa poco oculata, invece di disciplinare organicamente la materia, hanno integrato la precedente normativa che non è così stata integralmente abrogata ma sopravvive in parte³⁰.

²⁸ La dichiarazione potrebbe avere il seguente tenore: *“il sottoscritto Avv..... difensore del sig. nella causa pendente avanti il Tribunale di, rubricata al n..... R. G. promossa da..... contro, a norma dell'art. 250 comma III cpc, attesta che la suesposta copia dell'atto di intimazione al teste è conforme all'originale predisposto ed inviato a mezzo lettera raccomandata n. del ed al teste recapitata in data come da avviso di ricevimento che in allegato si deposita”*.

²⁹ Cfr. art. 2 comma 1, lett. i) d. m. 14 ottobre 2004.

³⁰ Altra scelta poco commendevole è quella di aver affidato – così come è avvenuto anche per il processo civile – alla disciplina regolamentare gli aspetti tecnici della materia: invero se la scelta si giustifica per il fatto che la materia

Una prima disciplina della trasmissione di documenti informatici è stata dettata dall'art. 12 del DPR 513/1997, il cui testo è stato successivamente trasfuso nell'art. 14 del “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”³¹ per il quale “*il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato*”.

La norma dispone, altresì, che risultano opponibili ai terzi la data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del documento informatico se lo stesso è redatto in conformità alle disposizioni del testo unico e alle regole tecniche emanate con apposita normativa regolamentare. Infine viene dichiarata l'equivalenza alla notificazione a mezzo posta, nei casi consentiti dalla legge, della trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.

Le regole tecniche di completamento della disposizione in esame sono state dettate con D. P. C. M. 13 gennaio 2004³².

Successivamente è stato emanato il DPR 11 febbraio 2005 n.68, rubricato “*Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata*” con il quale è stata introdotta nel nostro ordinamento la posta elettronica certificata.

L'art. 3 del DPR 69/2005 ha riscritto il primo comma dell'art. 14 DPR 445/2000 prevedendo che “*il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore*”.

Pertanto la posta elettronica certificata viene individuata quale unico mezzo di trasmissione validamente riconosciuto del documento informatico.

Da ultimo l'intera materia è stata interessata da un provvedimento normativo che ha ridisegnato l'intera applicazione dell'informatica nella pubblica amministrazione: con il d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 è stato emanato, infatti, il “*Codice dell'amministrazione digitale*” le cui disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2006.

Il Codice ha disposto, all'art. 75 una serie di abrogazioni, tra cui anche quella dell'art. 14 del DPR 445/2000 ed ha confermato quale unico mezzo per la trasmissione del documento informatico la scelta della posta elettronica certificata³³.

Ad oggi non sono ancora state emanate le regole tecniche previste all'art. 17 dell DPR 68/2005 per la “*formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata*” anche se il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) ha già licenziato uno schema di decreto cui, *de jure condendo*, faremo riferimento in

tecnica può essere soggetta a repentini aggiornamenti per l'evolversi della tecnologia, d'altra parte è oltremodo difficile per l'operatore del diritto individuare la disciplina effettivamente vigente sia perché sono previsti costanti aggiornamenti della disciplina regolamentare, sia perché, in alcuni casi, la sua emanazione viene ritardata rispetto alle scadenze previste nella normativa di rango superiore con la inevitabile conseguenza che l'intera normativa diviene inapplicabile.

³¹ D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in Suppl. ordinario alla G. U., 20 febbraio, n. 42.

³² Pubblicato sulla G. U., 27 aprile, n. 98 e rubricato “*Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici*”. Ulteriore normativa regolamentare è stata emanata dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) con deliberazione 17 febbraio 2005, n. 4 (in Gazz.Uff., 3 marzo, n. 51) recante “*Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico*”.

³³ A decorrere dall'entrata in vigore della nuova normativa la trasmissione del documento informatico sarà disciplinata dall'art. 48 rubricato “*posta elettronica certificata*” che così dispone: “*La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68*”.

prosieguo³⁴

L'intimazione a testi con modalità telematica dovrà, quindi, essere eseguita mediante posta elettronica certificata, cioè quel sistema che, a differenza della normale posta elettronica, consente al mittente di ottenere una documentazione elettronica attestante, mediante marcamento temporale, l'invio e la consegna del documento informatico spedito.

Perché si possa avere una spedizione di posta elettronica certificata occorre che mittente e destinatario siano titolari di una casella di posta elettronica certificata.

In particolare per i privati è previsto che, qualora vogliano ricevere posta elettronica certificata, debbano dichiarare espressamente in ciascun procedimento intrattenuto con la pubblica amministrazione ovvero in ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati, l'indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni³⁵.

Potremo definire tale dichiarazione come una vera e propria elezione di “*domicilio elettronico*” che obbliga il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma in cui la dichiarazione è stata eseguita.

La dichiarazione dev'essere espressa ed il domicilio telematico non può essere dedotto dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nella corrispondenza o altre comunicazioni. Le imprese possono dichiarare, per quel che riguarda i rapporti intercorrenti con altre imprese, di volersi avvalere del domicilio elettronico mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese; anche in tal caso l'indicazione obbliga solo il dichiarante e può sempre essere revocata.

Invece le modalità con le quali i privati comunicano la disponibilità all'utilizzo della posta elettronica certificata saranno indicate nelle regole tecniche le cui bozze oggi prevedono che detta dichiarazione possa essere resa mediante l'utilizzo di strumenti informatici con dichiarazione sottoscritta con firma digitale ovvero in calce ad una istanza o una dichiarazione concernente lo specifico procedimento o rapporto; per i rapporti con la pubblica amministrazione si applica, invece, l'art. 38 del dPR 445/2000³⁶.

Così come la parte indica nella sua dichiarazione di volersi avvalere del domicilio elettronico, allo stesso modo comunica le variazioni dell'indirizzo di posta o l'intenzione di non volersi più avvalere della posta elettronica certificata.

Perché, quindi, l'intimazione al teste possa essere ritenuta valida occorre che l'atto di intimazione sia a lui trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata ove il teste abbia preventivamente dichiarato di voler ricevere le proprie dichiarazioni elettroniche.

La norma va coordinata con la disposizione contenuta all'art. 7 comma II dPR 123/2001 per la quale la notifica potrà essere eseguita anche all'indirizzo elettronico dichiarato al certificatore della firma digitale e contenuto nel certificato della predetta firma.

Se l'indirizzo fornito è relativo ad un *account* di posta elettronica certificata non vi saranno

³⁴ Si tratta della bozza di “*Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata*” del 12 maggio 2005, edito su www.cnipa.it

³⁵ Cfr. art. 4, dPR 68/2005.

³⁶ L'art. 38 dPR 445/2000 così recita: “*Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.*

Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

problemi ma se l'indirizzo indicato nel certificato di firma digitale non corrisponde ad una casella di posta elettronica certificata si deve ritenere che tale indirizzo, per effetto della normativa successivamente entrata in vigore, non possa essere utilizzato per la notifica.

La possibilità di eseguire la notifica al solo indirizzo di posta elettronica certificata comporta, di fatto, un ridotto utilizzo della notifica telematica atteso che detto strumento potrà essere utilizzato soltanto laddove il teste abbia preventivamente dichiarato il proprio domicilio elettronico: ciò si potrà avere, se il teste è un soggetto privato, soltanto se il teste è già stato parte del rapporto che viene dedotto nel giudizio in cui è chiamato a fare da testimone – ed in tale rapporto abbia reso la dichiarazione di indicazione del suo domicilio elettronico - ovvero sia imprenditore iscritto al Registro delle imprese che si sia avvalso della facoltà di comunicare, all'atto dell'iscrizione, il proprio domicilio elettronico.

E' auspicabile, quindi, che per rendere ampiamente utilizzabile il sistema della posta elettronica certificata, nelle norme tecniche venga prevista la compilazione di un elenco, da parte del gestore di *accounts* di posta elettronica certificata, dei soggetti titolari di un indirizzo di posta certificata che, preventivamente, abbiano dichiarato di voler utilizzare detto indirizzo quale domicilio elettronico³⁷.

Le modalità attraverso le quali il sistema di posta elettronica certificata recapita i propri messaggi sono indicate all'art. 6 del DPR 68/2004: inoltrato il messaggio il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce all'indirizzo elettronico di quest'ultimo una ricevuta di accettazione nella quale certifica l'avvenuta spedizione del messaggio.

Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce all'indirizzo elettronico del mittente la ricevuta di avvenuta consegna che costituisce la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

La norma prevede, inoltre, che nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità della ricevuta del messaggio inviato, le informazioni detenute dal gestore ed annotate in apposito registro sono opponibili ai terzi.

Il testo novellato dell'art. 250 cpc nulla prevede sulle modalità con le quali documentare al giudice l'avvenuta intimazione al teste eseguita mediante posta elettronica.

Si deve presumere che nell'operatività del processo telematico il difensore dovrà inviare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, alla cancelleria l'intimazione a teste redatta in forma elettronica nonché la ricevuta attestante la ricezione del messaggio di posta elettronica del destinatario.

Oggi il difensore dovrà procedere a fare copia cartacea dell'intimazione al teste trasmessa a mezzo posta elettronica certificata nonché della relativa ricevuta di consegna ottenuta dal proprio gestore ed il tutto dovrà essere depositato nella cancelleria del giudice.

In ogni caso si dovrà dare la prova, allegandone eventualmente copia in formato digitale o cartaceo, della dichiarazione con la quale il destinatario ha preventivamente indicato il proprio domicilio elettronico.

Per quel che riguarda, infine, l'impiego del telefax, la normativa regolamentare oggi vigente non detta specifiche disposizioni per le trasmissioni a mezzo telefax e le peculiari modalità previste per la trasmissione del documento informatico non sembra possano applicarsi alla trasmissione a mezzo telefax³⁸.

Un precedente normativo relativo alla validazione di documenti trasmessi a mezzo telefax è dato

³⁷ Tale soluzione potrebbe, effettivamente, consentire la massima diffusione della notifica telematica; rimane il rischio connesso con la diffusione in rete di un elenco di indirizzi e-mail, il che potrebbe dare luogo a fenomeni di *spamming*. In realtà poiché il gestore della casella di posta del destinatario ha l'obbligo di segnalare a quest'ultimo se la posta in arrivo non è qualificabile come posta elettronica certificata (art. 14 della bozza CNIPA) è facile filtrare la posta in arrivo limitandola alla sola posta certificata. Il sistema di posta elettronica certificata, inoltre, consente ai gestori di rifiutare l'accettazione e/o la consegna di messaggi contenenti virus informatici (art. 12 DPR 68/2005): ciò impedirebbe ad eventuali malintenzionati di utilizzare gli elenchi di posta elettronica certificata per diffondere virus informatici.

³⁸ L'art. 14 del DPR 445/2000 dispone, infatti, come unica e valida modalità di trasmissione l'invio del documento informatico alla casella di posta elettronica certificata, modalità che non potrà certo essere utilizzata per spedire un telefax.

dalla l. 7 giugno 1993, n. 183 recante “*norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali*”.

Detta norma individua le modalità attraverso le quali un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad un altro avvocato si considera conforme all'atto trasmesso³⁹.

E' evidente, però, che le disposizioni di cui alla predetta legge non possono essere applicate all'intimazione a mezzo telefax del teste in quanto la norma nulla dice circa le modalità tecniche con le quali il telefax dev'essere spedito.

Il vuoto normativo dovrà, quindi, essere sanato prevedendo specifiche modalità tecniche attraverso le quali assicurare che alla spedizione del telefax sia conseguita la ricezione dello stesso da parte del numero destinatario. La circostanza che si possa facilmente individuare il titolare del numero telefonico cui il telefax viene indirizzato, consente di ritenere superate le problematiche che la posta elettronica certificata pone circa la dichiarazione di volontà del titolare dell'indirizzo di posta di utilizzarlo per ricevere le comunicazioni.

La proroga dell'entrata in vigore al prossimo 15 novembre 2005 dovrà, quindi, essere utilizzata per l'emanazione della normativa tecnico-regolamentare indispensabile per rendere possibile la notifica dell'intimazione a teste a mezzo telefax che, allo stato, non appare modalità operativa praticabile.

6. Le modifiche al codice di procedura civile in materia di comunicazioni

Il comma 3 dell'art. 2 del d. l. 14 marzo 2005 n. 35 introduce nel codice di rito la possibilità di procedere alle comunicazioni mediante strumenti telematici.

La modifica interessa gli artt. 133, 134 e 176 ed il meccanismo con il quale l'innovazione viene resa possibile si fonda da un lato sulla possibilità di procedere alle comunicazioni dei vari provvedimenti a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi e, dall'altro, sull'onere per il difensore di indicare nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere le comunicazioni.

Per quel che riguarda le comunicazioni di sentenze ed ordinanze va, preliminarmente, precisato che tale atto ha lo scopo di dare notizia alle parti, più che del contenuto dell'atto pubblicato, della sua esistenza.

Dalla comunicazione dell'atto possono decorrere per le parti effetti e decadenze: è quindi necessario che la comunicazione venga eseguita in modo che la parte ne venga effettivamente a conoscenza.

Fintanto che non diventerà operativo l'intero processo telematico la possibilità di utilizzare la telematica per la comunicazione di ordinanze e sentenze sarà consentita soltanto se il difensore provvederà preventivamente a comunicare alla cancelleria il proprio indirizzo di telefax o di posta elettronica, ovviamente certificata per quanto detto nel paragrafo precedente, con il primo scritto difensivo utile depositato in data successiva al 15 novembre 2005, data in cui le modifiche legislative in esame entreranno in vigore.

Il richiamo alla normativa, anche regolamentare, vigente in materia di sottoscrizione del documento

³⁹ Ai sensi dell'art. 1 della l. 183/93 le condizioni previste dalla norma perché l'atto possa ritenersi conforme sono le seguenti: “*a) all'avvocato che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, che può risultare anche dall'atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile;*

b) l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato estensore e tali elementi risultino dalla copia fotoriprodotta dell'atto medesimo. Se l'atto trasmesso contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, la procura, deve essere a questo apposta e deve risultare dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile della parte, di cui sia certificata l'autografia con la sottoscrizione leggibile dell'avvocato che trasmette l'atto;

c) la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato ricevente”.

informatico lascia presupporre che la comunicazione per via telematica della sentenza o dell'ordinanza, per essere valida, debba essere sottoscritta con firma digitale dal cancelliere.

Quando, invece, il processo telematico sarà una realtà le comunicazioni saranno eseguite con le modalità, già esaminate, previste dall'art. 45 d. m. 14 ottobre 2004.

Per facilitare il lavoro delle cancellerie ed evitare che l'indicazione del numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica non venga immediatamente rilevato dalla cancelleria, sarebbe opportuno prevedere, in sede di attuazione della nuova normativa, che i difensori provvedano a comunicare il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica certificata mediante un apposito modello che possa essere memorizzato negli archivi della cancelleria, così come oggi viene fatto per gli indirizzi dei difensori, senza che si debba ripetere la comunicazione per ogni fascicolo.

La norma non riconduce alcuna sanzione alla mancata comunicazione del numero di telefax o dell'indirizzo di posta elettronica certificata: si deve, pertanto, ritenere che l'unico effetto riconducibile all'omessa comunicazione è l'impossibilità per il difensore di ottenere la comunicazione in via telematica.

Le stesse modalità di comunicazione in via telematica saranno utilizzate ai sensi del novellato art. 173 bis disp. att. cpc anche per l'invio da parte del consulente tecnico d'ufficio, della propria relazione ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 del codice di rito.

7. l'introduzione nell'informatica negli avvisi in materia di esecuzioni

L'uso degli strumenti telematici è stato introdotto anche per la pubblicità degli avvisi delle esecuzioni.

Il testo novellato dell'art. 490 cpc prevede, infatti, che nel caso di espropriazioni mobiliari di valore superiore ad € 25.000,00 e di espropriazioni immobiliari venga data pubblicità degli avvisi, della relazione di stima redatta dall'esperto e dell'ordinanza del giudice, anche su appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

La novella recepisce una prassi già consolidata in diversi tribunali che ormai da tempo utilizzano per pubblicare *on line* gli avvisi, le ordinanze di vendita ed anche le relazioni tecniche, propri siti internet ovvero siti internet specializzati nei quali viene data pubblicità alle procedure espropriative. Rimane, comunque, fermo l'obbligo di affissione per tre giorni consecutivi dell'avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario, previsto dal primo comma dell'art. 490 cpc.

Il permanere dell'obbligo di affissione dell'avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario appare, comunque, anacronistico: si è persa l'occasione di istituire un albo giudiziario telematico che, certamente, essendo raggiungibile attraverso la rete internet potrebbe garantire ampia conoscibilità agli avvisi ivi telematicamente pubblicati senza più la necessità di recarsi sul posto a consultare le affissioni.

La novella dispone, anche, che sarà il Ministro della giustizia ad individuare, con decreto, i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi nonché i criteri e le modalità con cui detti avvisi sono formati e resi disponibili - cfr. art. 173 ter cpc -.

E' auspicabile che l'individuazione dei siti da parte del ministero privilegi le realtà già operative, specie quelle direttamente gestite dai tribunali, così come pure è parimenti auspicabile che vengano redatti e gestiti, sempre dal ministero, degli elenchi di modo che vi possa essere un'immediata fruibilità da parte degli utenti delle informazioni che i singoli tribunali dovranno mettere *on line*.

Tra l'originaria previsione dell'art. 490 cpc che disponeva la pubblicazione dell'avviso di vendita sul foglio degli annunci legali della provincia⁴⁰ e la pubblicazione su internet, così come oggi prevista dalla novella, sono trascorsi quasi sessantacinque anni di continua evoluzione tecnologica nei quali il processo civile ha visto i suoi operatori passare dall'utilizzo delle prime macchine da scrivere ai computers di ultima generazione ed alle reti *wireless*.

⁴⁰ Abrogato dall'art. 31, comma I, l.24 novembre 2000 n. 340.

Le tante riforme che si sono susseguite confermano, però, che è rimasta immutata l'attenzione dello Stato per i problemi della giustizia anche se le originarie aspettative e le buone intenzioni che le hanno ispirate spesso non sono state soddisfatte.

L'informatica, certamente, non è la panacea ed a molti continua a fare paura: ma rappresenta, anche, un'occasione imperdibile per dare risposte concrete all'esigenza di giustizia avvertita dall'intera collettività.

Ed è l'occasione che tutta l'avvocatura non può lasciarsi sfuggire se vuole dare il proprio sensibile contributo alla riforma di un sistema che, nell'ottica dei provvedimenti allo stato in discussione in parlamento, la vedrà sempre più protagonista.